

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatrice SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 19/05/2021

FATTO

Presentato reclamo il 29 dicembre 2020, con il ricorso all'ABF il ricorrente, legalmente assistito, dichiara di aver stipulato il 12 ottobre 2017 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 17 rate. Chiede all'ABF il riconoscimento del suo diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.316,01, "da intendersi salvo errori ed omissioni", di cui € 319,05 per "Commissioni d'istruttoria" ed € 996,96 a titolo di "Provvigioni intermediario", oltre agli interessi legali dall'estinzione al saldo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente, soggetto incorporante l'intermediario che aveva stipulato il contratto controverso, confermando l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata 17, rileva che il contratto è pienamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 125 Tub e alle normative secondarie applicabili ed eccepisce la natura *up front*, e la conseguente non rimborsabilità, delle commissioni d'istruttoria e delle provvigioni dell'intermediario, queste ultime destinate a remunerare le attività svolte da un soggetto terzo. Rappresenta che tutti gli oneri *recurring* sono chiaramente individuati nel modulo SECCI e che oneri di tale natura non sono stati addebitati al ricorrente. Svolge quindi considerazioni sull'erroneità della sentenza c.d. "*Lexitor*" e la sua non applicabilità immediata alle legislazioni nazionali (in particolare quella italiana) ed alle pattuizioni tra privati, eccependo l'interpretazione *contra legem* del

diritto nazionale effettuata dal Collegio di Coordinamento con la decisione nr. 26525/19, che potrebbe da ultimo a suo avviso danneggiare anche gli stessi consumatori, citando e allegando precedenti giurisprudenziali ad esso favorevoli. Svolte infine alcune considerazioni sulla non spettanza delle spese legali, chiede all'ABF il rigetto del ricorso. Nelle repliche la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione concernente il diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione suo del costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota "degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Dalla documentazione prodotta il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 12 ottobre 2017 ed estinto dopo il pagamento di 17 rate sulle 84 complessive. Nel conteggio estintivo risultano rimborsati € 2.593,68 di interessi corrispettivi al tasso del 8,603%. Non constano invece abbuoni a titolo di commissioni non maturate per anticipata estinzione. Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, trattasi di agente in attività finanziaria.

Il Collegio osserva in primo luogo che non può trovare accoglimento la difesa dell'intermediario resistente basata sull'inefficacia della decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*). Infatti, come recentemente precisato ed ampiamente illustrato dal Collegio di Coordinamento con decisione che qui si richiama integralmente, le disposizioni di diritto nazionale, ed in particolare gli artt. 121 e 125-sexies Tub, recepiscono perfettamente l'art. 16 dir. 2008/48/CE e non si pone pertanto alcuna situazione di contrasto tra diritto nazionale e diritto unitario, bensì sovviene una questione di interpretazione conforme delle norme di recepimento di un provvedimento dell'Unione alla luce della giurisprudenza CGUE, cui il giudice nazionale è tenuto (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Il Collegio richiama pertanto i principi contenuti in tale decisione, in base ai quali il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità".

Ciò posto, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la

quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

In merito agli oneri di cui è chiesto il rimborso, in sintonia con il più recente orientamento dei Collegi territoriali, in base alla documentazione prodotta, il Collegio rileva che le "commissioni di istruttoria" (di cui alla lett. a delle somme dovute dal debitore stabilite nei contratti) devono qualificarsi *up front*, in quanto la descrizione delle attività remunerate consente chiaramente di imputarle alla sola fase che precede la conclusione del contratto; parimenti anche le provvigioni dell'intermediario del credito (di cui alla lett. b delle somme dovute dal debitore stabilite nel contratto) devono essere ritenute *up front*, in quanto risulta intervenuto un agente in attività finanziaria, al quale sono precluse attività che non siano preliminari alla conclusione del contratto.

Alla stregua dei principi e criteri su enunciati la somma da rimborsare, arrotondata all'unità, risulta pari ad € 1.092,00, che non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.316,01), la quale ha effettuato i calcoli utilizzando il *pro rata* lineare, calcolata come dalla seguente tabella:

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	8,600%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	79,76%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	66,21%

rate pagate	17	rate residue	67	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni d'istruttoria				400,00	Upfront	66,21%	264,84		264,84
Provvigioni intermediario del credito				1.249,92	Upfront	66,21%	827,58		827,58
Totale				1.649,92					1.092,43

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.092, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 14478 del 10 giugno 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA